

COMUNE DI STRADELLA
Provincia di Pavia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno il giorno del mese di, negli uffici municipali di Stradella
tra

la dott.ssa Elisabetta D'Arpa nella sua qualità di Responsabile Affari Generali del Comune di Stradella nel cui nome ed interesse esclusivo, interviene su tale atto, cod. fisc. 00467720181

e
il sig. nella sua qualità di del Comune di con sede legale
in P.Iva

Premesso:

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento e trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività;
- che l'articolo 4 comma 5 del citato decreto 160/2010 consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- che il citato ente ha espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, con la deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge;
- che con la citata deliberazione è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
-

Tutto ciò premesso, con l'ente intervenuto come sopra rappresentato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e modificato dal D.P.R. 160/2010.

Art. 2

Finalità

A) La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di beni e di servizi, con esclusione di quelli di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

B) L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3

Principi

L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- A) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- B) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- C) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- D) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- E) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- F) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 4

Durata

La durata della convenzione è stabilita in anni 5(cinque) decorrenti dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026. Per il rinnovo della convenzione, gli enti aderenti dovranno far pervenire, prima della naturale scadenza, consenso espresso con deliberazioni consiliari.

Art. 5

Funzioni

La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:

- A) Amministrativo, per la gestione del procedimento unico e procedimento automatizzato (con esclusione di quelli di competenza propria dello Sportello Unico per l'Edilizia);
- B) Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- C) Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

Art. 6

Organizzazione del servizio

Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo precedente sono coordinate dallo Sportello Unico del Comune di Stradella, che funge da capofila della convenzione, ed esercitate, con uniformità di procedure, direttamente dagli Sportelli Unici dei Comuni associati competenti per territorio, con esclusione dei rapporti con le altre amministrazioni, che sono curati unitariamente dallo Sportello Unico dell'ente capofila.

Le funzioni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo precedente sono coordinate dallo Sportello Unico dell'ente capofila, ed esercitate da ciascuno Sportello Unico degli enti associati, anche a prescindere dalla competenza per territorio.

Le funzioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo precedente sono esercitate dallo Sportello Unico dell'ente capofila, anche con la collaborazione degli Sportelli Unici degli enti associati.

Lo Sportello Unico del Comune di Stradella, cura i rapporti organizzativi con gli Enti esterni ed in particolare rappresenta i Comuni associati presso il Tavolo di Coordinamento Provinciale;

Lo Sportello Unico del Comune di Stradella fornisce ai comuni associati le indicazioni necessarie per l'espletamento in via telematica delle funzioni attribuite agli stessi attraverso la scrivania telematica "impresainungiorno";

Art. 7

Responsabili

Alla direzione di ciascuno Sportello Unico è individuato un Dirigente/Funziionario responsabile.

Ai Dirigente/Funziionario responsabile individuato compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.

Ad essi compete in particolare la responsabilità dell'intero procedimento amministrativo. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Funziionario può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di

procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub - procedurali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

Gli Sportelli Unici esercitano altresì compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, nei confronti delle altre strutture dell'Ente cointeressate a dette attività.

Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila, sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare:

A) coordina l'attività dei responsabili degli Sportelli Unici;

B) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;

C) sollecita le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;

D) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni di volta in volta interessate.

Art. 8

Individuazione del responsabile degli Sportelli Unici

L'individuazione dei responsabili degli Sportelli Unici sono effettuati dai rispettivi Sindaci degli enti associati, secondo le modalità e le procedure vigenti presso gli stessi.

Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Funzionario Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità, od assenza.

Ciascun ente è tenuto a dare immediata comunicazione, allo Sportello Unico del Comune di Stradella, dei nominativi del Funzionario incaricato, del sostituto, e di altri eventuali responsabili dei procedimenti. Tale comunicazione deve essere effettuata immediatamente anche nel caso di intervenute variazioni al fine di aggiornare i dati presso il portale "Impresainungiorno";

Art. 9

Consulta dei Sindaci

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello Unico è istituita la Consulta dei Sindaci degli enti convenzionati.

La Consulta è attivabile con convocazione del Sindaco (o da suo delegato) dell'ente capofila su richiesta di almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10

Conferenza dei Responsabili

Per il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie strutture è attivabile la Conferenza dei Responsabili degli Sportelli Unici degli enti associati presieduta dal Responsabile SUAP del Comune Capofila.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila ed è composta da tutti i Responsabili degli Sportelli Unici degli enti associati.

La Conferenza decide sulle possibili semplificazioni procedurali e sulle innovazioni tecnologiche da potere introdurre.

Art. 11

Formazione e aggiornamento

Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

A tal fine, lo Sportello Unico dell'ente capofila, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati agli Sportelli Unici degli enti convenzionati.

Art. 12

Dotazioni tecnologiche

Tutti Sportelli Unici devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che la gestione telematica prevista dal D.P.R. 160/2010. La dotazione minima che deve essere posseduta da ogni Sportello unico è la seguente:

- casella PEC istituzionale;
- firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello Unico;
- applicativo software per la lettura dei documenti firmati digitalmente;
- accreditamento al portale “impresainungiorno” per l'utilizzo della scrivania telematica realizzata dalle camere di Commercio;

Art. 13

Procedimenti

L'avvio del procedimento concernente gli impianti produttivi, avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale “Impresainungiorno”;

Art. 14

Informazione

Gli Sportelli Unici degli enti associati esercitano anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.

Art. 15

Promozione

Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico dell'ente capofila, pone in essere, anche in collaborazione con gli Sportelli Unici degli enti associati o con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

Art. 16

Diritti di segreteria

I servizi resi dagli Sportelli Unici possono essere soggetti al pagamento di eventuali spese e sono soggetti a diritti determinati, in modo uniforme per tutti gli enti associati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 17

Impegni degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali degli Sportelli Unici.

Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 18

Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione associata è determinata nella misura di €. 0,30 per abitante con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le quote relative sono corrisposte all'ente capofila in un'unica rata entro il 31 luglio di ciascun anno.

Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare: l'esercizio delle funzioni di coordinamento, promozionali e formative da parte dello Sportello Unico dell'ente capofila, come individuate dai precedenti articoli 5, 6 e 11.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo Sportello Unico.

Art. 19

Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 20
Decadenza

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità determina la decadenza dell'Ente associato.

Art. 21
Scioglimento della convenzione

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Stradella

per il Comune di

Il Responsabile Affari Generali
Segretario Generale
dr.ssa Elisabetta D'Arpa

il
.....